



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 14 luglio 2026 [10292148]

[doc. web n. 10292148]

Provvedimento del 14 luglio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 530 del 14 luglio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del 4 aprile 2019, n. 98, in gdpd.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzone;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento sanzionatorio

1.1. Con nota del 24 febbraio 2026 la Polizia locale di Ravenna-Ufficio Edilizia ha trasmesso al Garante copia del verbale del sopralluogo eseguito in data 19 febbraio 2026 presso l’esercizio commerciale “La Terrazza” di XX (di seguito “titolare del trattamento”), in occasione del quale veniva accertato che l’impianto di videosorveglianza ivi installato era segnalato da cartelli informativi che riportavano quale titolare del trattamento il nome di un esercizio commerciale precedentemente gestito dallo stesso titolare.

Veniva altresì provato, grazie ad un’integrazione documentale fornita su richiesta dell’Ufficio dalla Polizia locale, che l’inquadratura di alcune telecamere non si limitava a riprendere aree di pertinenza dell’esercizio commerciale, ma anche aree private e spazi pubblici (in particolare la limitrofa strada pubblica).

1.2. Alla luce degli atti trasmessi dalla Polizia locale, l’Ufficio, con nota del 10 aprile 2026, provvedeva a notificare al titolare del trattamento l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, che qui si intende integralmente richiamato, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13, del Regolamento.

1.3. Il titolare del trattamento con nota del 26 aprile 2026 faceva pervenire al Garante scritti difensivi in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, dichiarando in particolare di aver installato l'impianto di videosorveglianza nel 2019 a seguito di episodi di furto verificatisi all'interno della sua proprietà rispetto ai quali è stata presentata regolare denuncia. Asseriva inoltre che al momento del sopralluogo l'impianto risultava "in fase di manutenzione e non stabilmente attivo, in quanto interessato da interventi di collegamento e riallineamento tecnico. Nei giorni precedenti, infatti, erano state eseguite modifiche su alcune telecamere, che richiedevano interventi sia esterni (su pali e supporti) sia interni all'impianto. Tali interventi erano anche connessi a esigenze relative a un'abitazione adiacente, visibile nelle riprese, nel frattempo venduta dal sottoscritto. La nuova proprietaria [...], a seguito di un furto subito nel 2025, e a seguito di regolare denuncia ai Carabinieri di Castiglione di Ravenna, aveva richiesto — seppur successivamente — l'estensione delle riprese anche alla sua proprietà. Alla data del sopralluogo, alcuni dispositivi non risultavano ancora definitivamente installati né configurati in modo stabile. Per tali motivi, l'impianto non veniva utilizzato e risultava, di fatto, non operativo.

Nel corso del sopralluogo, a seguito della richiesta degli agenti della Polizia locale di visionare le immagini, il sottoscritto, senza dichiarare preventivamente lo stato di inattività dell'impianto, provvedeva a riattivarlo temporaneamente mediante il ripristino dell'alimentazione elettrica, al solo fine di verificarne il funzionamento e mostrare le immagini disponibili nello stato in cui il sistema si trovava durante la fase di manutenzione [...].

Le immagini venivano mostrate tramite telefono cellulare, in quanto il monitor interno risultava scollegato. La riattivazione, effettuata in modo non conforme allo stato dell'impianto, ha successivamente comportato anche un malfunzionamento dello stesso.

Si precisa che tale riattivazione è avvenuta in via del tutto occasionale e non è rappresentativa di un utilizzo ordinario dell'impianto.

Considerata la necessità di tutela dell'area, situata in zona isolata e soggetta a concreti rischi di furti e atti vandalici, sono state effettuate esclusivamente verifiche tecniche e limitate inquadrature al solo fine di riscontro, mantenendo comunque l'impianto non stabilmente attivo, in attesa delle verifiche e delle indicazioni delle Autorità competenti [...].

Alla sopracitata nota veniva allegata documentazione fotografica indicante l'effettivo raggio di inquadratura delle telecamere, risultante, in tempi successivi all'accertamento, circoscritto alle aree di pertinenza e la modifica dei cartelli informativi con l'indicazione corretta del titolare del trattamento.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

2.1. Posto che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di liceità e trasparenza del trattamento.

2.2. Con riguardo al principio di trasparenza, che si declina nel dovere di informazione gravante sul titolare del trattamento in base all'art. 13 del Regolamento, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata"; di qui la necessità che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi affinché gli interessati siano resi "consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza". In tal senso da tempo il Garante ha fornito proprie indicazioni (cfr. punto 3.1. del provv. 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680; v. anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell'Autorità; e, analogamente, il Comitato europeo per la protezione dei dati, con le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, ha specificato che "le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)" (cfr. punto 7). Nelle stesse linee guida si prevede inoltre che "tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni".

2.3. Al fine di rispettare il principio di liceità del trattamento di cui agli artt. 5, par. 1 lett. a) e 6 del Regolamento, gli apparati di ripresa utilizzati da soggetti privati a tutela di propri interessi giuridici (beni e persone) devono limitare l'acquisizione e, se del caso, la memorizzazione delle immagini alle sole aree di propria pertinenza. Detta circostanza, oltre ad essere stata ribadita in una pluralità di provvedimenti individuali del Garante, è altresì esplicitata nelle Linee guida secondo le quali il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale delle telecamere "all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni)" (cfr. provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorità l'8 aprile 2010 (in gdpd.it, doc. web n. 1712680, par. 6.2.2.1).

3. L'esito dell'istruttoria

3.1. Il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie dal titolare del trattamento attraverso il sistema di videosorveglianza non si è informato al quadro regolatorio sopra richiamato. Non può ritenersi fondata l'affermazione secondo cui l'impianto fosse "in fase di manutenzione e non stabilmente attivo" dal momento che la temporanea fase di manutenzione non ne impediva l'attivazione in qualsiasi momento.

Inoltre, sulla base della documentazione in atti sopra richiamata, è emerso che l'impianto di videosorveglianza in parola era segnalato da cartelli informativi inadeguati.

Tale condotta si è quindi posta in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché del principio generale di trasparenza del trattamento di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

3.2. È risultata accertata l'idoneità delle telecamere a riprendere aree ulteriori rispetto a quelle di esclusiva pertinenza, con particolare riferimento a spazi pubblici, con conseguente illiceità del relativo trattamento per la violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

4. Illiceità del trattamento

Alla luce di tali considerazioni, il Garante rileva l'illiceità del trattamento effettuato dal titolare del trattamento in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 del Regolamento. Ciò fino agli interventi di cui si è dato atto nella nota difensiva presentata del titolare del trattamento.

Le violazioni accertate nei termini di cui in motivazione non possono essere considerate "minori", tenuto conto della natura, della gravità e della durata delle stesse, del grado di responsabilità e del modo in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, per il tramite di accertamenti svolti dalla Polizia locale (v. cons. 148 del Regolamento).

Pertanto, accertata l'illiceità della condotta come sopra descritta, deve adottarsi un'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Ordinanza di ingiunzione

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare del trattamento per il tramite del descritto impianto di videosorveglianza in assenza di una informativa idonea, in violazione dell'art. 13 del Regolamento e idoneo a riprendere la strada pubblica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere "in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva" (art. 83, par. 1, del Regolamento), nel caso di specie sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

a. con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, la responsabilità connessa all'inadempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati – peraltro nel tempo oggetto di innumerevoli provvedimenti del Garante (sia di natura individuale, sia contenenti indicazioni di natura generale: cfr., in particolare, i citati provvedimenti del 29 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010) e di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440; Cass. civ., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 13633) –, nonché la circostanza che la condotta illecita abbia potuto interessare un'ampia platea di interessati in ragione della natura di esercizio pubblico dei luoghi oggetto di videosorveglianza;

b. quale fattore attenuante, l'assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

c. quali fattore attenuante, l'intervenuta modifica dei cartelli informativi e delle aree interessate dalle riprese mediante il sistema di videosorveglianza in tempi successivi alla verifica, sì da estendersi alle sole aree di propria pertinenza, in conformità a quanto dichiarato e documentato mediante trasmissione della documentazione fotografica.

In ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 700,00 (settecento) per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l'illiceità del descritto trattamento effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 del Regolamento;

ORDINA

al titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, di pagare la somma di euro 700,00 (settecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

- in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 700,00 (settecento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

- ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, tenuto conto della natura delle violazioni, peraltro oggetto di reiterati provvedimenti da parte del Garante, nonché in ragione del numero di soggetti coinvolti dal trattamento;

- ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 14 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori